

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA:
ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ETS

Art. 1. Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - **"ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ONLUS"**.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà **"ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ETS"** siglabile **"ASF PIEMONTE ETS"** oppure **"ASFP ETS"**

La sede legale è nella città di Torino. L'Associazione potrà avere anche sedi territoriali locali e sedi di rappresentanza all'estero.

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento "de iure".

Art.3 Finalità

L'Associazione **ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ONLUS** fa parte della *Rete delle Associazioni Italiane Architettura Senza Frontiere*.

Non ha carattere politico, confessionale od etnico ed è un'organizzazione indipendente che ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e di architettura sociale. E' una libera associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, con fini di utilità sociale e umanitaria, impegnata nell'aiuto allo sviluppo economico, culturale e sociale, sia a livello Nazionale che Internazionale.

Essa rivolge altrui le proprie capacità organizzative, tecnologiche ed economiche, a favore di soggetti ed aree svantaggiate a causa di compromesse condizioni economiche e sociali, in qualsivoglia contesto geografico essi si trovino.

L'attività dell'Associazione viene svolta per propria iniziativa o su richiesta di organizzazioni pubbliche o private.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità.

ASF-Italia agisce nel rispetto della Carta dei Principi che condivide con i membri del network internazionale di Architecture Sans Frontières International (Carta di Hasselt).

Art. 4. Principi dell'Associazione

ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ONLUS, basa le proprie attività di aiuto, cooperazione e solidarietà sui seguenti principi:

- a) Che le azioni di cooperazione partano da programmi elaborati da organismi dedicati alla cooperazione, o da richieste e piani elaborati da associazioni e organismi che abbiano una reale incidenza sui Governi locali e che dette iniziative possano effettivamente servire a migliorare le condizioni di vita e di cultura della popolazione.
- b) Che gli aiuti e le cooperazioni prestate possano servire ad incrementare le capacità autoctone, che non generino squilibri sociali o territoriali, per la cui realizzazione siano state verificate la validità tecnica, la sostenibilità e l'efficacia sociale.

- c) Che attraverso le azioni, i progetti e i programmi di sensibilizzazione e di educazione a favore dei paesi in via di sviluppo, si possano rafforzare e migliorare le condizioni di vita della popolazione e soprattutto dei settori sociali più svantaggiati.
- d) L'Associazione lavora di iniziativa propria o su richiesta delle organizzazioni pubbliche e/o private e della collettività Internazionale, Nazionale o Regionale; può collaborare ed associarsi con istituzioni affini, analoghe o complementari, operanti in Italia od altrove, purché gli accordi favoriscano l'attuazione degli scopi associativi e non ne limitino la libertà.
- e) Promuovere, organizzare e realizzare gli interventi necessari a prevenire situazioni di grave rischio edilizio, ambientale e del patrimonio storico architettonico, artistico, archeologico, mediante la creazione di programmi di indagine preventiva, diagnosi e/o monitoraggio su particolari aree o strutture a rischio, sulle quali l'Associazione potrebbe essere chiamata ad intervenire, o di sua iniziativa programmare di operare, al fine di attuare gli obiettivi di cui ai precedenti commi.
- f) Co-progettazione, partecipazione, coinvolgimento diretto dei destinatari

Art. 5. Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale :

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successivamente modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.215, e successive modificazioni;

lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione si propone le seguenti attività:

progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo nell'ambito della produzione sociale di habitat attraverso la progettazione architettonica secondo principi di inclusione e emancipazione sociale e la formazione teorica e sul campo rivolta alle comunità locali al fine di rafforzare le loro capacità di costruzione e trasformazione sostenibile dell'ambiente in cui vivono;

sviluppo di progettazione partecipata, anche con modalità innovative, e di procedure e metodologie per l'automanutenzione, l'autocostruzione, la realizzazione di architetture secondo i

principi dell'edilizia circolare, trasformando scarti in risorse;
progetti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica con l'obiettivo di mettere a fuoco la responsabilità etica dell'architettura e dello spazio attraverso mostre, eventi e incontri incentrati sulla valorizzazione dei rapporti tra discipline del progetto e processi di produzione sociale dell'habitat;
progetti di tutela e valorizzazione dell'ambiente costruito e del paesaggio in Italia e all'estero;
progetti sul territorio nazionale alla scala architettonica e urbana finalizzati ad attivare processi di inclusione sociale, sviluppo di aree territoriali critiche e volti all'empowerment di comunità svantaggiate;
progetti di formazione diretti a diffondere una cultura del progetto capace di farsi veicolo di processi di sviluppo umano, agendo in base a principi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
progetti di riuso di edifici pubblici e privati o di spazi urbani sottoutilizzati al fine di limitare l'uso di suolo e di risorse, di promuovere sviluppo sociale, attraverso la partecipazione attiva delle comunità cui il progetto si rivolge ed attraverso l'accompagnamento all'autopromozione e all'autoproduzione di habitat (intendendo per Habitat sia gli spazi abitativi che quelli dedicati alla socialità).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera assembleare ai sensi dell'art. 6 CTS.

Art. 6. Soci dell'Associazione

Potranno far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, nonché persone giuridiche, che ne facciano richiesta e che ne condividano le finalità.
L'Associazione può essere composta da soci **Ordinari** e **Onorari**

Art. 7. Soci

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Ciascuno associato deve corrispondere la quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro due mesi dall'ammissione e successivamente, entro i primi due mesi dell'esercizio in corso. Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti in regola con le quote sociali. A seguito del versamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. La qualifica di associato si perde automaticamente:

a - per recesso volontario, comunicato con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale allo scadere del quale opererà il recesso medesimo;

b - per decesso;

c - per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;

d - per inadempienza verso le delibere associative;

e - per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;

f - per indegnità accertata;

g - per morosità, in caso di mancato pagamento di almeno due quote annuali associative.

Nei casi di cui alle lettere c), d), e) e f) la perdita della qualifica di associato deve essere accertata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera di accertamento deve essere comunicata al socio interessato e può essere appellata da quest'ultimo, entro 60 giorni dalla sua conoscenza, con ricorso all'Assemblea dei soci affinché questa si pronunci nella prima riunione utile.

Il versamento della quota associativa non crea alcun diritto di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti

od esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8. Soci Onorari

Sono soci **Onorari** le persone fisiche distintesi per la loro opera scientifica, tecnica, umanitaria. Vengono ammessi con deliberazione della Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Art. 9. Diritti e doveri degli Associati

Ciascun Associato ha il diritto di:

1. essere chiamato a ricoprire cariche associative;
 2. controllare il governo e la gestione, nonché i servizi e le attività dell'Associazione, secondo le norme legali e statutarie;
 3. esaminare i libri sociali dell'Associazione presso la sede e previo appuntamento con il Presidente.
 4. chiedere e ottenere informazioni circa la gestione dell'Associazione, lo stato della amministrazione e ricevere informazioni circa le attività in corso dell'Associazione;
 5. frequentare la Sede dell'Associazione e fare uso dei servizi e delle attrezzature dell'Associazione, nonché far parte dei gruppi di lavoro, secondo le norme regolamentari vigenti.
- Per esercitare questi diritti, l'associato dovrà risultare in regola con i pagamenti delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio economico.

Ciascun Associato ha il dovere di:

1. adattare il proprio comportamento alle norme statutarie;
2. eseguire le direttive dell'Assemblea e osservare le norme stabilite;
3. essere in regola con il pagamento delle quote associative. Le quote dei nuovi associati versate al momento dell'iscrizione hanno valore per l'anno sociale in corso;
4. prestare la collaborazione necessaria per il normale funzionamento dell'Associazione;
5. assumere gli obblighi derivanti dagli incarichi per i quali saranno stati eletti.

Art 10. Prestazioni degli associati

L'Associazione persegue i propri scopi istituzionali per mezzo dell'attività degli associati prestata in forma volontaria, libera e gratuita.

L'Associazione potrà inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche degli associati, relativamente alle singole competenze professionali

Art. 11. Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed eguaglianza tra gli associati. Le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 12. Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio o i rendiconti per cassa, consuntivi e preventivi;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di

responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati;

e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'assemblea ordinaria dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque altro mezzo informatico, indicando la data, l'ora, il luogo, della riunione sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, e rispettando un lasso di tempo di almeno quindici giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; salvo in sede straordinaria ove per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesto il voto di più del settanta per cento dei soci presenti che rappresenti comunque almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati, e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'ente.

Per l'approvazione dei Regolamenti occorre la maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

La Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

Art. 13. Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a sette. I consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua cooptazione per conferimento dell'incarico al primo candidato non eletto. Tale nomina è valida fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui

criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare al suo interno nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere, che rimangono in carica tre anni;
 - eseguire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle deliberazioni dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
 - stabilire la quota associativa annua;
 - predisporre il bilancio consuntivo;
 - convocare l'Assemblea;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qual volta che il Presidente o il suo Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data di riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate agli atti.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si terrà regolare verbale. Sarà compito del Segretario nominato della stessa, provvedere entro dieci (10) giorni dalla conclusione della seduta a trascrivere il medesimo sul Libro dei Verbali, consegnandone copia ad ogni membro. All'inizio di ogni riunione il Presidente darà lettura del verbale della seduta precedente, ed informerà i presenti con una breve relazione sui contenuti, gli obiettivi e i motivi relativi ai punti all'ordine del giorno.

Art. 14. Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante Legale della Associazione. Al Presidente compete convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e presiedere l'Assemblea degli Associati.

Art. 15. Vicepresidente

Il vicepresidente assumerà tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o mancanza del medesimo, sostituendolo in piena efficacia. Potrà svolgere funzioni e incarichi particolari che gli siano stati delegati dal Presidente.

Art. 16. Segretario

Il Segretario provvede a mantenere aggiornato il Libro Soci, anche avvalendosi di un tecnico esterno previa delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea; preparare e firmare la corrispondenza Ordinaria. In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro consigliere designato dal Presidente.

Art. 17. Tesoriere

Il Tesoriere provvede ad attuare riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o richiedendo la relativa documentazione; redigere i rendiconti preventivo e consuntivo di gestione economica e amministrativa; conservare i registri contabili ed eseguire gli atti di contabilità anche con l'ausilio di un professionista abilitato, previa delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro consigliere designato dal Presidente.

Art 18. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

Art. 19. Assenza dello scopo di lucro

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività d'interesse generale.

Art. 20. Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione. Gli amministratori possono distinguere, nell'ambito del Patrimonio, apposite riserve straordinarie costituite per particolari scopi associativi o per coprire specifici rischi o oneri futuri.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 21. Esercizio Finanziario

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 22. Scioglimento

Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e quelle disciplinate nel D.Lgs n. 117/2017 ss.mm.ii.



28 GEN. 2025

Regolato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4
28 GEN. 2025 n. 63
Serie 3 - versati € 100,00
€ Duecento
IL DELEGATO

Il funzionario
Giuseppe MONTELEPRE